

COMMISSIONE XII

**AFFARI SOCIALI**

12.

**SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 GIUGNO 1988**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **LINO ARMELLIN**

**INDICE**

---

	PAG.
<b>Proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
Senatori Ossicini ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (Approvata dal Senato) (2405);	
Armellin ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (483);	
Gelli ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (1205) .....	3
Armellin Lino, <i>Presidente, Relatore</i> .....	3, 5
Garavaglia Mariapia, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i> .....	5

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9,30.**

LEDA COLOMBINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

**Seguito della discussione delle proposte di legge Senatori Ossicini ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (Approvata dal Senato) (2405); Armellin ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (483) e Gelli ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (1205).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Ossicini ed altri: « Ordinamento della professione di psicologo », già approvata dal Senato nella seduta del 25 febbraio 1988, dei deputati Armellin ed altri: « Ordinamento della professione di psicologo » e Gelli ed altri: « Ordinamento della professione di psicologo ».

Ricordo che, nella seduta di ieri, si è conclusa la discussione sulle linee generali.

Nella mia qualità di relatore, vorrei rivolgere alla Commissione un ringraziamento per la discussione molto qualificata ed impegnata, da apprezzarsi per la presenza, il numero e l'alto livello qualitativo degli interventi. Mi pare siano emersi alcuni punti sui quali soffermare ulteriormente le nostre considerazioni,

per procedere speditamente nel nostro cammino.

Da parte di tutti gli intervenuti si è ribadita la necessità di un provvedimento di legge che regolamenti la professione dello psicologo, data la dimensione che è venuta assumendo in questi anni, ed i vari comparti nei quali dalle vigenti normative lo psicologo è stato chiamato ad operare. In particolare vanno ricordati settori delicati come quello sanitario, dei consultori familiari, quello educativo e scolastico, quello giudiziario.

Si è detto che va regolamentata la professione per una garanzia ai professionisti, ma più ancora a garanzia delle persone che fruiscono delle prestazioni dello psicologo.

Si è condivisa largamente l'impostazione secondo la quale la psicoterapia rientra di fatto nelle competenze dello psicologo, adeguatamente formato con corsi *post lauream* che prevedano, oltre alla parte teorica, un *training* formativo e un tirocinio pratico.

Si è detto da più parti che la psicoterapia e la psicodiagnostica non sono competenza esclusiva dello psicologo adeguatamente formato, ma anche del medico, dello psichiatra e del neuropsichiatra infantile.

Si è preso atto dell'attuale situazione di difficoltà, emersa già nelle audizioni della precedente legislatura, a poter stabilire forme, mezzi e luoghi per accertare i requisiti dello psicoterapeuta: si è quindi propensi ad accettare l'*escamotage* dell'autocertificazione in via transitoria, prevedendo il requisito della specializzazione

post lauream di quattro anni, a regime, specializzazione in psicologia clinica.

Ci si è particolarmente soffermati sul problema della formazione.

Si è preso atto che, per quanto riguarda la formazione dello psicologo, questa è stata oggetto di revisione con il decreto del Presidente della Repubblica n. 216 del 1985, sul riordino della facoltà di psicologia, che ha introdotto una maggiore chiarezza e, direi, sicurezza negli indirizzi formativi, con un particolare adeguamento delle conoscenze di psicologia clinica.

Per quanto concerne la formazione dello psicoterapeuta, si è auspicato un potenziamento del ruolo delle università che qualcuno ha definito centrale, pur riconoscendo la legittimità e, direi, l'esigenza della presenza di centri privati e delle scuole private di formazione, che possono stipulare anche convenzioni e contratti ai sensi della legge n. 382 del 1982 e del decreto n. 162.

Comunque, per una scienza in evoluzione, per una esigenza di arricchimento e di confronto, si è auspicata da più parti l'esistenza di una pluralità di scuole e di indirizzi, senza mortificazioni che sarebbero dannose per lo stesso progresso scientifico.

Ci si è soffermati, da varie parti, su considerazioni che scongiurerebbero di « imbrigliare » per legge l'esercizio della psicoterapia, da considerarsi più un'arte che una scienza.

Quello che si prevede oggi nelle proposte di legge ha le caratteristiche sottolineate dal collega Moroni: un intervento legislativo che, assunte per la psicoterapia le perduranti incertezze, colga il punto di equilibrio, di tutela delle persone che fruiscono del servizio; in sostanza, deve essere una legislazione fondata su punti consolidati e preoccupata dei cittadini che ricorrono allo psicoterapeuta.

Ed il punto è ancora più chiaro nell'intervento dell'onorevole Benevelli, quando dice che con una legge non si

può garantire la qualità degli interventi (qui si affaccia il problema dell'albo professionale che dimostri la qualifica di medico): si può garantire la gente sul conto di un professionista con solide competenze di base, riconosciute dalla comunità scientifica e arricchite da determinate esperienze.

Se, da una parte, esistono professioni che non accettano il ricorso ad accertamenti per qualificare uno psicoterapeuta, dall'altra, non si può rinunciare a dare al cittadino alcune garanzie minime, come la conformità ad un certo *standard* di conoscenze e di esperienze.

Scendendo nei dettagli, mi sono annotato le varie osservazioni emerse, in particolare in riferimento all'articolo 1 (definizione delle competenze dello psicologo); mi pare che quanto affermato dal collega Orsini, il quale ha dato un apporto pregevole alla discussione, vada tenuto ben presente. Vi è la massima disponibilità da parte mia a rivedere la formulazione dell'articolo in questione. Lo stesso vale per quanto riguarda il problema sollevato dal collega Gelli in riferimento all'articolo 3, con la previsione di una norma che regoli la materia a regime, dato che sono state avviate le scuole di specializzazione.

Sono legittime le osservazioni relative alle figure diverse da quella dello psicologo che possono praticare la psicoterapia e la psicodiagnostica (psichiatri, neuropsichiatri infantili, medici adeguatamente formati). È, altresì, giusta l'osservazione in merito agli elenchi di psicoterapeuti annessi ai due diversi albi (degli psicologi e dei medici), formulata dall'onorevole Orsini.

Vi è, inoltre, la parte relativa alle norme transitorie che merita una riconsiderazione e qualche aggiustamento. Per quanto riguarda, infine, le norme transitorie, esse meritano una rivisitazione ed alcuni aggiustamenti, come ha sostenuto nel suo intervento l'onorevole Saretta.

Avrei voluto citare alcuni dati, ma il tempo assai ristretto, per i concomitanti

---

X LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1988

---

lavori dell'Assemblea, mi costringe a rinviarne l'esame in sede di Comitato ristretto.

MARIAPIA GARAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo si rimette alla relazione e concorda sulla decisione della Commissione di affidare ad un Comitato ristretto l'esame delle diverse proposte di legge in materia. In quella sede il Governo farà presente il proprio punto di vista attraverso opportuni emendamenti.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione delle proposte di legge è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9,40.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO